



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. 1056 /2017 bl

Venezia, 27/4/2017

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Al Comune di Jesolo

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 con il **Comune di Jesolo**.

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con il **Comune di Jesolo**.

Giulio Zeleni

Il presidente
Manuela Farini



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con il Comune di Jesolo

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli enti presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Manuela Farini, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Jesolo, nella persona legale rappresentante pro tempore, signor Valerio Zoggia, sindaco pro tempore del comune di Jesolo,

considerato che le parti:

1. hanno sottoscritto in data 29/9/2014 apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001;

2. che la richiamata convenzione prevedeva una durata di anni 1 prorogabile per un altro anno di comune accordo ai sensi dell'art. 8;
3. giudicano positivamente l'esito degli inserimenti e condividono la necessità di assicurare la continuità del servizio, salvo interventi normativi;
4. ritengono che le modalità organizzative del servizio debbano essere le medesime della convenzione sottoscritta il 29/9/2014 con aumento di una unità rispetto alle previsioni originarie di cui all'art. 1 unità che verrà impiegata presso la società partecipata del Comune di Jesolo, Jesolopatrimonio s.r.l. che si occupa della gestione del patrimonio immobiliare del Comune;
5. convengono di prorogare, per il motivo di cui al punto precedente, la scadenza della convenzione fino al 30/09/2018 con esclusione dell'istituto della messa alla prova;

con il presente atto, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, per le motivazioni indicate nelle richiamate deliberazioni,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico

1. La scadenza della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Tribunale Ordinario di Venezia ed il Comune di Jesolo sottoscritta il 29/9/2014 è prorogata fino al 30/09/2018 passando da due a tre unità, una delle quali sarà impiegata presso la società partecipata del Comune di Jesolo, Jesolopatrimonio s.r.l.


Jesolo, 18 APR. 2017

Venezia, 27/4/2017

Comune di Jesolo
Il Sindaco
Valerio Zoggia



Tribunale Ordinario di Venezia
Il Presidente
Manuela Farini



Jesolopatrimonio s.r.l.
L'Amministratore Unico
Giuliano Zemolin

JESOLO Patrimonio srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Frag. Giuliano Zemolin



Allegato:

delibera numero 70 del 14/03/2017 della Giunta Comunale



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28.08.2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26.03.2001, presso il Comune di Jesolo

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28.08.2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Jesolo, ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Arturo Toppan, presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor Valerio Zoggia, sindaco pro tempore del Comune di Jesolo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 2 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-prestazioni di lavoro per assistenza sociale a favore di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, famiglie, ex detenuti o extracomunitari.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nelle assistenti sociali di seguito indicate le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Manola Spadotto, Paola Pavan, Monica Ruzza, Eliana Gusso. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo le relative ordinanze, al funzionamento dell'ente.

Art.8


La presente convenzione avrà la durata di anni 1 prorogabile per un altro anno a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Jesolo, 29.09.2014


Il Sindaco

Valerio Zoggia



IL PRESIDENTE

Dot. A. D. U.



allegati:

- delibera numero n.222 del 05.08.2014 della Giunta Comunale
- delega del Ministro della Giustizia